



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO - LEGGE 29 novembre 2013 n.162**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità di modificare la suddivisione in cicli del Corso di Formazione professionale di base di cui al Decreto – Legge n.78/2011, al fine di permettere ai Consigli di Classe di determinare l'inizio del periodo di stage secondo le esigenze didattiche della classe e l'urgenza di consentire l'applicazione di tale modifica durante l'Anno formativo in corso;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 25 adottata nella seduta del 19 novembre 2013;*

*Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:*

## **MODIFICHE AL DECRETO - LEGGE 10 MAGGIO 2011 N. 78 “ISTITUZIONE DEL TRIENNIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE – ORDINAMENTO DIDATTICO”**

### **Art. 1**

1. L'articolo 2 del Decreto - Legge 10 maggio 2011 n. 78 è così modificato:

#### **“Art. 2**

*(Suddivisione annuale in cicli)*

Il progetto formativo annuale di ciascun anno ha una scansione in cicli e comprende, sulla base del prospetto di cui alla Tabella 1 – Suddivisione annuale in cicli, dell'Allegato A:

- a) due cicli nel primo anno di corso; il primo ciclo ha la durata di 17 settimane; il secondo ciclo ha la durata di 18 settimane;
- b) due cicli nel secondo anno di corso; il primo ciclo ha la durata di 16 settimane; il secondo ciclo ha la durata di 19 settimane; nell'ambito del secondo ciclo viene effettuato lo stage aziendale di 3 settimane (ore 108), il cui periodo viene stabilito dal Consiglio di classe;
- c) due cicli nel terzo anno di corso; il primo ciclo ha la durata di 14 settimane; il secondo ciclo ha la durata di 21 settimane; nell'ambito del secondo ciclo viene effettuato lo stage aziendale di 6 settimane (ore 205), il cui periodo viene stabilito dal Consiglio di classe.”.

## **Art. 2**

1. L'articolo 13 del Decreto - Legge 10 maggio 2011 n. 78 è così modificato:

“Art. 13  
(Valutazione)

Alla conclusione di ogni ciclo, i formatori dello stesso corso esprimono, ognuno per la loro disciplina, una valutazione in voto decimale che viene comunicata alla famiglia.

La valutazione complessiva alla fine del secondo ciclo del primo e secondo anno ha valore di ammissione rispettivamente al secondo e terzo anno e quella relativa alla fine del secondo ciclo del terzo anno ha valore di ammissione agli esami di qualifica.

Lo stage del secondo e terzo anno viene valutato al termine del secondo ciclo del secondo e terzo anno.”.

## **Art. 3**

1. La Tabella n. 1 dell'Allegato A del Decreto - Legge 10 maggio 2011 n. 78 viene così modificata:

Tab. 1 - (Suddivisione annuale in cicli)

<b>I anno</b>	<b>Durata in settimane</b>
I ciclo	17
II ciclo	18
<b>II anno</b>	<b>Durata in settimane</b>
I ciclo	16
II ciclo	19
<b>III anno</b>	<b>Durata in settimane</b>
I ciclo	14
II ciclo	21

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 novembre 2013/1713 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI  
*Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Carlo Venturini*